

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 05 Politiche sociali e
socio-sanitarie
UOD 01 - Terzo settore, servizio civile e sport

Pec: dg.500500@pec.regione.campania.it

Oggetto: Codice del Terzo settore: artt. 32 e 35 - correttivo: d.lgs. 105/2018 - Richiesta chiarimenti

Con la nota prot. 2018. 0689430 del 31/10/2018 codesta Direzione chiede chiarimenti in merito alla portata delle disposizioni in oggetto, anche a seguito dei correttivi intervenuti, con riferimento al numero minimo dei soggetti necessari ai fini della costituzione di una associazione di volontariato o di promozione sociale.

In proposito, si rappresenta che in fase di costituzione non emergono differenze tra "associati" e "fondatori". Il numero minimo di soggetti da tenere in conto è quello delle persone fisiche o delle associazioni (di promozione sociale o di volontariato) che al momento della costituzione dell'ente sottoscrivono l'atto costitutivo; quest'ultimo dà atto della loro presenza e dell'espressione della loro volontà di associarsi nonché delle finalità comuni che essi intendono conseguire attraverso l'accordo associativo.

Qualora tale numero sia inferiore a 7 per le persone fisiche o a 3 per le associazioni di promozione sociale o di volontariato (che sottoscrivono l'atto per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali), l'associazione nata per effetto di tale atto costitutivo, il quale cristallizza un evento nel momento del suo realizzarsi, sarà un'associazione ai sensi del codice civile; non potrà tuttavia essere iscritta (qualora sia stata costituita dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017) al Registro unico del terzo settore (o ai registri del volontariato o dell'associazionismo di promozione sociale di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 che vengono mantenuti in essere in attesa della piena operatività del Registro Unico) né come associazione di volontariato né come associazione di promozione sociale.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di associati previsto dalla legge in sede di costituzione configura infatti una carenza "genetica" dell'ente, come tale insanabile attraverso un incremento successivo del numero degli associati.

Solo una volta che il RUNTS sarà operativo con le ulteriori sezioni, e in particolare con la sezione "altri enti del terzo settore" l'associazione in questione potrà eventualmente, qualora in possesso degli altri requisiti di legge, richiedere l'iscrizione in tale sezione. Rimane ferma la possibilità, per l'ente citato, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 460/1997, di richiedere in questa fase, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus fin quando rimarrà in essere, e successivamente, come detto, di entrare nel RUNTS nei casi e alle condizioni sopra specificate.

Quanto sopra per quanto riguarda la fase costitutiva, già disciplinata nel d.lgs. 117/2017 sin dalla sua prima entrata in vigore.

Le disposizioni integrative inserite dal decreto correttivo ai commi *1-bis* rispettivamente dell'articolo 32 e dell'articolo 35 del Codice del terzo settore attengono invece alla fase successiva

alla costituzione; esse sono pertanto applicabili tanto alle associazioni costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (in assenza di previsioni specifiche sul numero minimo dei soggetti costituenti) quanto a quelle che, costituite successivamente, abbiano rispettato le condizioni iniziali richieste dai commi 1 dei due articoli.

Le suddette disposizioni prevedono l'obbligo per gli enti iscritti in qualità di Odv o in qualità di Aps, qualora il numero minimo di associati scenda sotto quello previsto di 7 persone fisiche o di 3 associazioni, di integrarlo entro un anno dal verificarsi di tale evento. In mancanza dovranno essere cancellati dal Registro Unico (o dai registri del volontariato /della promozione sociale temporaneamente operativi). Quando il Registro Unico sarà operante, e sussistano le condizioni per ottenere l'iscrizione in una diversa sezione, potranno ottenerla secondo la procedura prevista dai suddetti articoli 32 e 35 (nonché dall'articolo 50 comma 3) del Codice del Terzo settore. Tali disposizioni sono operanti dal giorno successivo alla pubblicazione su G.U. del decreto legislativo correttivo, ovvero dall'11 settembre 2018.

Premesso quanto sopra, considerato che codesta Direzione Generale ha ipotizzato in fase costitutiva una distinzione tra soggetti associati e soggetti fondatori (che la scrivente non condivide per le ragioni in precedenza specificate), deve evidenziarsi come anche nel corso della vita dell'ente tale distinzione sia priva di significato: nei riguardi di coloro che si associano in un momento successivo, tanto le associazioni di promozione sociale che quelle di volontariato sono infatti tenute a conformarsi ai principi di uguaglianza e pari opportunità tra tutti gli associati, i quali non consentono di mantenere in capo ai fondatori (ovvero agli "associati della prima ora") situazioni di distinzione o privilegio di qualunque genere.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Per contatti e informazioni:
Silvia Chiovelli, 06 4683 5026
Mariangela Ruggiero, 06 4683 5032

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"